



Avv. Francesco Carchedi

Patrocinante in Cassazione

00195 Roma – Via Giuseppe Ferrari n. 2

Tel. 06.32609887 – fax 06.3220488

Pec:francescocarchedi@ordineavvocatiroma.org

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

URGENTE

ESENTE

RICORSO

**CON ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A. PER L'EMISSIONE
DI DECRETO CAUTELARE PRESIDENZIALE *INAUDITA ALTERA PARTE***

Per la Prof.ssa **STEWART Jane Helen**, nata in Nuova Zelanda (prov. EE) il 06-11-1974, C.F.: STWJHL74S46Z719Y, residente in Roma, Via Giuseppe Zamboni n.23, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Carchedi del Foro di Roma (C.F.:CRCFNC76D29M208N), con Studio in Via Giuseppe Ferrari n. 2 (CAP 00195), giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore (il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni della Cancelleria via fax al n. 06.3220488 ed indica il seguente indirizzo di PEC:francescocarchedi@ordineavvocatiroma.org),

- Ricorrente -

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, CAP 00153, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12;

-Resistente -

- Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, CAP 00153, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12;

- Resistente -

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma, c.f. 97248840585, PEC: *drla@postacert.istruzione.it*, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

- **Resistente** -

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI ROMA**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Frangipane, 41 - 00184 Roma, Prappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

- **Resistente** -

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IV**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Frangipane, 41 - 00184 Roma, PEC: *drla@postacert.istruzione.it*, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

- **Resistente** -

E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

- BLOUNT SUSAN, in quanto inserita **negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali Scolastiche (GPS), I FASCIA (posizione 10)**, residente in Roma, Via Etna n. 7, int 8 (CAP 00141),

e

- HADDAD NICHOLAS CHARLES, in quanto inserito **negli elenchi delle Graduatorie Provinciali Scolastiche (GPS), II FASCIA (posizione 23)**, residente in Roma, Piazza Ragusa n. 47 scala unica, int.25 (CAP 00182), nei confronti dei quali si è proceduto alla notificazione del presente ricorso,

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

- del Decreto n. 25896 del 17-08-2021, a firma del DIRIGENTE, Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma, di **rettifica e predisposizione elenchi dei docenti inseriti nelle graduatorie GPS (I e II fascia ed elenchi aggiuntivi), quali aspiranti contratto tempo deterimanto**, per la classe di concorso BB02, valevoli per l'a.s. 2021/2022;

- del Decreto n. 27675 del 06-09-2021, a firma del DIRIGENTE, Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma, di predisposizione elenco **Docenti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato**, quali aspiranti iscritti negli elenchi GPS (I e II fascia), per la classe di concorso BB02, valevoli per l'a.s. 2021/2022;
- del Decreto n. 1074 del 01-09-2021, a firma del IL DIRETTORE GENERALE Rocco Pinneri, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV, di **espunzioni dall'elenco delle proposte di contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021**, per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, valevoli per l'a.s. 2021/2022;
- del Decreto n. 26790 del 30-08-2021, a firma del DIRIGENTE, Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma, di predisposizione **elenco esclusione e/o declassamento docenti scuola secondaria di I e II grado**, quali aspiranti iscritti negli elenchi GPS (I e II fascia), per la classe di concorso BB02, valevoli per l'a.s. 2021/2022;
- del Decreto n. 897 del 28-08-2021, a firma del DIRETTORE GENERALE Rocco Pinneri, dell'Ufficio Scolastico Regionale Per Il Lazio, DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV, di predisposizione **elenco proposte di contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021**, agli aspiranti iscritti negli elenchi GPS (I fascia), per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, valevoli per l'a.s. 2021/2022;
- di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati,

E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

CON DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 D. LGS. 104/2010

del diritto della ricorrente - stante il regolare e incontestato inserimento della medesima nelle **graduatorie GPS, alla posizione n. 07 della I^ Fascia elenchi aggiuntivi, a pieno titolo, quale aspirante ad un contratto a tempo determinato** per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, per l'a.s. 2021/2022 - all'immediato inserimento negli elenchi dei docenti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, per l'a.s. 2021/2022 di cui all'impugnato Decreto n. 27675 del 06-09-2021, a firma del DIRIGENTE Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma, nel quale, ingiustamente, non

risulta inserita ovvero, in via meramente alterantiva e sussidiaria, nell'elenco dei docenti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato finalizzata al ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in allegato all'impugnato Decreto n. 897 del 28-08-2021, a firma del DIRETTORE GENERALE Rocco Pinneri, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV, nel quale, ingiustamente, non risulta inserita, ovvero altro che verrà ritenuto idoneo a consentire la partecipazione alle procedure di assunzione per cui è causa, la cui conclusione era fissata entro e non oltre il 31/08/2021.

**NONCHÉ PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA
delle Amministrazioni intimate di procedere alla relativa assunzione.**

FATTO

- La ricorrente è una docente abilitata all'insegnamento **in quanto vincitrice**, con votazione **80/80**, della procedura concorsuale di cui al Decreto Dipartimentale n. **510 del 23 aprile 2020 e ss.mm.ii.**, come risulta dall'Avviso del 04/06/2021, prot.16982, dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV con cui è stato pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e quindi ammessi alla fase successiva per l'esame dei titoli per la classe di concorso BB02 – CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA (INGLESE) per le regioni ABRUZZO, LAZIO, MARCHE, SARDEGNA, TOSCANA e UMBRIA (all. 1) ed **iscritta** nelle relative graduatorie di merito alla posizione n. 3 (punteggio **86,00**) di cui al Decreto prot.385 del 05/07/2021 dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV, ambito Lazio, classe BB02. (all.2)
- Per quanto rileva in questa sede segnalare, parte ricorrente ha presentato domanda di partecipazione, secondo i termini e le modalità prescritte dal Ministero, alla **procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali Scolastiche, istituite con O.M. 60 del 10/07/2020, (all.3), (nel prosieguo: GPS)**, riservata agli aspiranti che hanno conseguito l'abilitazione e/o il titolo di specializzazione sul sostegno e/o il titolo di specializzazione per i metodi differenziati, secondo quanto disposto dal D.M. 51 del 03/03/2021, in aggiornamento della precedente regolare inclusione a pieno titolo negli elenchi della Seconda Fascia GPS, classe di concorso BB02, ambito Roma, del personale docente (ITP) della scuole secondaria di

II^ grado, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, di cui alla disposizione prot.19374 del 02-09-2020, e successive rettifiche, a firma del DIRIGENTE, Dott.ssa Rosalia Spallino, dell'UFFICIO VI - AmbitoTerritoriale di Roma e relativi elenchi.(all.4)

- Con l'Istanza prot. 5977148 del 23-07-2021, (all.5) ha infatti richiesto l'inserimento NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI I FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE, classe di concorso BB02, AMBITO TERRITORIALE ROMA, riservato agli aspiranti che hanno conseguito l'abilitazione e/o il titolo di specializzazione sul sostegno e/o il titolo di specializzazione per i metodi differenziati, secondo quanto disposto dal D.M. 51 del 03/03/2021, dimostrando di essere in possesso del Titolo di abilitazione all'insegnamento, secondo il parere MIUR prot 1112 del 22-07-2021, per superamento della *prova scritta datata 04-06-2021 con votazione 80/80 procedura straordinaria indetta con D.D. 510/2020 ed inserimento nelle relative graduatorie di merito, unitamente alla titolarità, nell'anno scolastico 2020/2021, di un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva.* (all.6)

- Con domanda prot. 1955018 del 04-08-2020, aveva precedentemente richiesto ed ottenuto, l'inclusione nelle **GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO DI SUPPLENZA (GPS)** seconda Fascia, AA.SS. 2020/21 e 2021/22, classe concorso BB02, AMBITO TERRITORIALE ROMA, riservato agli aspiranti che intendono partecipare alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, di cui all' OM n. 60/2020. (all.7)

- Nella citata domanda, la ricorrente aveva indicato e allegato, come previsto, tra l'altro, dall'art.7, comma 12, dell'O.M. n. 60/2020, il Titolo di accesso, costituito dalla "*dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera*": successivamente ex art. 8 comma 8 stessa Ordinanza Ministeriale, il Dirigente Scolastico - Prof.ssa Raffaella Massacesi, Liceo Classico " EUGENIO MONTALE " - C.F. 97021870585, C.M. RMPC320006 – ha effettuato i controlli dei titoli dichiarati, comunicando l'esito della verifica sia all'Ufficio competente - Ufficio VI Ambito Territoriale Roma, che ha convalidato nel sistema informativo MIUR i dati contenuti nella domanda -, che alla sottoscritta, come riportato nel Decreto Prot. 0000030/U del 04/01/2021, agli atti. (All.8)

- Con Decreto prot. 25896 del 17-08-2021, a firma del DIRIGENTE Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma, sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola di I e II grado e personale educativo, valevoli per l' a.s. 2021/2022.(all. 9)
- Il nominativo della ricorrente è regolarmente riportato alla posizione n.7 nell'elenco allegato al suddetto Decreto, **in I Fascia elenchi aggiuntivi, a pieno titolo, quale aspirante ad un contratto a tempo determinato** per la classe di concorso BB02, Ambito Roma.
- Pertanto, la ricorrente è stata chiaramente ammessa alla partecipazione alle procedure di reclutamento dalle graduatorie GPS I^ fascia - elenchi aggiuntivi - come richiesto.
- Con l'Istanza Prot. **m_pi.AOOPOLIS. REGISTRO UFFICIALE .I.6424682 del 20-08-2021**, (all. 10), compilata sul sistema informativo predisposto dal Ministero dell'Istruzione, la ricorrente ha regolarmente indicato il proprio ordine di preferenza tra le sedi disponibili per la per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, per l'a.s. 2021/2022, sia per le supplenze che ai fini dell'eventuale proposta finalizzata al ruolo ex art. 59 DL 73/2021.
- Con Decreto n. 27675 del 06-09-2021(all.11), a firma del DIRIGENTE Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma, è stato predisposto, in allegato, l'elenco dei **docenti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato**, specificando altresì la sede di lavoro, in ragione - *in primis* - della regolare iscrizione negli elenchi pubblicati in data 17/08/2021, Decreto prot. 25896 del 17-08-2021 (già all.9) e - *in secundis* - in ragione della classe di concorso o la tipologia di posto indicate nell'istanza di espressione preferenze prot. 6424682 del 20/08/2021(già all.10).
- Inspiegabilmente, il nominativo della ricorrente non risulta nell'elenco dei destinatari di proposta di contratto a tempo determinato GPS (I e II fascia), sopra riportato per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, per l'a.s. 2021/2022. (già all.11)
- Pertanto, di fatto, la ricorrente non può essere destinataria di alcuna proposta di contratto di docenza a tempo determinato, per l'anno scolastico 2021/2022.
- In maniera contraddittoria, immotivata e soprattutto in assenza di un formale provvedimento di esclusione, comunque mai comunicato o diversamente conosciuto

dall'interessata, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma, inseriva correttamente la ricorrente nelle **graduatorie GPS, in I Fascia, elenchi aggiuntivi, a pieno titolo, quale aspirante ad un contratto a tempo determinato** per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, per l'a.s. 2021/2022, nell'allegato elenco del **Decreto n. 25896 del 17-08-2021** (già all.9), ;

- di fatto, però, con il successivo **Decreto n. 27675 del 06-09-2021** (già all.11), a firma del DIRIGENTE Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma, il nominativo della ricorrente non veniva inserito nell'allegato elenco dei **docenti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, iscritti negli elenchi GPS (I e II fascia), per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, per l'a.s. 2021/2022.**

- Segnatamente, l'Amministrazione resistente ha inspiegabilmente deciso di non inserire la ricorrente nell'elenco dei **docenti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, operando l'esclusione indirettamente**, attraverso la pubblicazione di un provvedimento, il proprio Decreto n. 27675 del 06-09-2021, da ritenersi illegittimo nella parte in cui non indica il nominativo della ricorrente e non dispone alcuna rettifica del Decreto prot. 25896 del 17-08-2021 - con cui sono state pubblicate le graduatorie GPS (già all.9) - e del relativo elenco allegato ove appunto, la ricorrente risulta inserita alla posizione n.7 **in I Fascia, elenchi aggiuntivi, a pieno titolo, quale aspirante ad un contratto a tempo determinato** per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, per l'a.s. 2021/2022.

- Nella sostanza, non è stato emesso alcun provvedimento che revochi l'inserimento o modifichi la collocazione della ricorrente nell'elenco delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola di I e II grado e personale educativo, valevoli per l' a.s. 2021/2022, pubblicate con Decreto prot. 25896 del 17-08-2021 Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma.

- Pertanto, la stessa risulta correttamente inserita nella **graduatorie GPS, in I Fascia, elenchi aggiuntivi, a pieno titolo, posizione n.7, quale aspirante ad un contratto a tempo determinato** per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, per l'a.s. 2021/2022 ma non compare nell' elenco dei **docenti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, iscritti negli elenchi GPS (I e II fascia), per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, per l'a.s.**

2021/2022, in allegato al Decreto n. 27675 del 06-09-2021 (già all.11) del DIRIGENTE dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma.

- Ma ancora. Non è stato certamente emesso, o comunque mai comunicato o conosciuto diversamente, alcun autonomo provvedimento di esclusione e/o declassamento a carico della ricorrente.

- Nessuna rettifica risulta operata, a tale fine, neppure nel testo del Decreto n. 27675 del 06-09-2021 (già all.11), a firma del DIRIGENTE Dott.ssa Giulia VINCI-GUERRA, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma, con cui è stato predisposto, in allegato, l'elenco dei **docenti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, ove il nominativo della ricorrente è stato illegittimamente omissso.**

- **In assenza di qualsivoglia provvedimento che formalmente motivi l'esclusione della ricorrente dal diritto di essere destinataria di un contratto di docenza a tempo determinato per l'imminente anno scolastico - esclusione comunque inspiegabile in quanto correttamente risultante negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia - è legittimo sostenere che le Amministrazioni resistenti abbiano agito, di fatto, in palese difformità rispetto a quanto previsto dalla legge e dagli atti regolamentari sopra richiamati, viziando le graduatorie di interesse da cui attualmente è in corso di reclutamento il personale docente per l'a.s. 2021/2022.**

- Preme altresì rilevare che gli atti odiernamente impugnati sono altamente pregiudizievoli per la parte ricorrente, anche sotto altro profilo.

- E invero, le GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi istituite dall'O.M.60/2020, costituiscono graduatorie necessarie all'Amministrazione resistente per individuare i docenti abilitati su materia e specializzati sul sostegno ai quali conferire **incarichi di docenza annuali nei vari gradi di istruzione per l'a.s. di prossima apertura 2021-2022.**

- Con riferimento all'a.s. 2021/2022, di prossima apertura, l'inserimento negli *elenchi aggiuntivi* GPS I[^] fascia, in parola assume un'importanza particolare, atteso che **tali graduatorie - unitamente alla GPS I[^] fascia - forniscono all'Amministrazione la base per individuare anche docenti destinatari di proposta di assunzione finalizzata al ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021.**

- Il citato art. 59, rubricato *Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente*, nella parte in cui interessa, prevede:

1. Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i posti di tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono destinati, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione vigente, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti.

3. La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo;

4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che, contestualmente:

a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;

b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 e' proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.

6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.

7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova e' seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare e' superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneita' ed e' valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.

8. *In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.*

- Fermi e impregiudicati i diritti legittimamente acquisiti dalla ricorrente per quanto sopra illustrato, la stessa ha comunque diritto ad essere destinataria di una proposta di contratto **a tempo determinato finalizzato al ruolo**, ambito Roma, classe concorso BB02, scuola secondaria II° grado, a.s. 2021/2022, in quanto possiede le condizioni richieste **dall'art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021**:

1) titolarità di un contratto di docenza nell'a.s. 2020/2021 a tempo determinato di durata annuale presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione (Liceo Montale);(all.12)

2) docenza per posto comune, per n.4 annualità di servizio consecutive dall' a.s. 2017/2018 all'anno scolastico 2020/2021; (all.13)

3) inserimento negli *elenchi aggiuntivi* GPS (I fascia), posizione n.7, per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, valevoli per l'a.s. 2021/2022 a pieno titolo, posto comune, del personale docente (ITP) della scuole secondaria di II° grado, come risulta dal citato Decreto prot. 25896 del 17-08-2021, a firma del DIRIGENTE Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma, con cui sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola di I e II grado e personale educativo, valevoli per l' a.s. 2021/2022. (già all.9)

- Tuttavia, la ricorrente è stata illegittimamente privata anche della possibilità di essere destinataria di una proposta di contratto **a tempo determinato finalizzato al ruolo**, secondo quanto previsto **dall'art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021**.

- Ciò si afferma in quanto con il Decreto n. 897 del 28/08/2021 a firma del DIRETTORE GENERALE Rocco Pinneri, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il La-

zio, DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV, è stato pubblicato, in allegato, **l'Elenco 1 dei docenti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato finalizzata al ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106**, per la classe di concorso o la tipologia di posto indicate, specificando altresì la sede di lavoro. (all. 14)

- Purtroppo, nell'allegato Elenco 1 al Decreto n. 897 del 28/08/2021, il nominativo della ricorrente non compare tra i destinatari di proposta di contratto finalizzata al ruolo, per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, valevoli per l'a.s. 2021/2022.

- Anche relativamente alla proposta di assunzione **ex art. 59, co 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73**, la ricorrente, **pur avendo dimostrato di essere in possesso dei requisiti per l'assegnazione di un incarico di docenza a tempo determinato finalizzato al ruolo**, è stata **inspiegabilmente esclusa dalla relativa graduatoria, non risultando nell'Elenco 1 dei docenti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato finalizzata al ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106**, in allegato all'impugnato Decreto n. 897 del 28/08/2021 a firma del DIRETTORE GENERALE Rocco Pinneri, dell'Ufficio Scolastico Regionale Per Il Lazio, DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV.

- Ancora una volta, nessun autonomo provvedimento di esclusione risulta essere stato adottato nei confronti della ricorrente o comunque mai comunicato o diversamente conosciuto dalla stessa.

- Neanche dall'esame del testo del Decreto n. 897 del 28/08/2021, dell'Ufficio Scolastico Regionale Per Il Lazio, DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV si evincono motivi specifici di esclusione della ricorrente dall'**Elenco 1 dei docenti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato finalizzata al ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106**.

- **Analogamente, l'esclusione è avvenuta per fatti concludenti e non in ragione di un motivato provvedimento dell'Amministrazione resistente.**

- In quest'ultimo caso, il danno diretto e immediato cagionato alla ricorrente consiste nell'impossibilità di assumere un incarico di docenza a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/2022, con ogni conseguenza in ordine alla continuità didattica della docente oltre che di carattere economico.

- Indirettamente, con la perdita del diritto di assumere immediatamente un incarico di docenza a tempo determinato per l'a.s. 2021/2022, la ricorrente non potrebbe sottoporsi al percorso annuale di formazione iniziale e prova e quindi alla conclusiva prova disciplinare, quali presupposti fissati dall'**art. 59, co. 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73** per essere definitivamente assunta a tempo indeterminato e confermata in ruolo.
- Si ravvisa pertanto l'urgenza a provvedere in via cautelare, con decreto monocratico o, in via residuale con decreto collegiale, stante il concreto e attuale pericolo che la ricorrente veda assegnato ad altri aspiranti l'unico posto disponibile nella provincia di Roma per la classe di concorso BB02, riservato alle assunzioni **ex art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021.**
- La ricorrente ha diritto a vedersi assegnato tale incarico di docenza.
- Infatti, con il Decreto n. 823 del 13-08-2021 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico Regionale per il Lazio - Direzione generale - Ufficio IV, sono stati individuati i posti disponibili per le nomine annuali a tempo determinato, anche per le nomine da disporre ai sensi dell'art. 59, co. 4, del decreto-legge n. 73 del 2021. (all. 15)
- A pagina 20 dell'Allegato 1 al predetto decreto si può osservare che nella provincia di Roma, per la classe di concorso BB02 risulta destinabile alle assunzioni a tempo determinato **n. 01** posto vacante e disponibile, mediante contratti annuali, da disporre per scorrimento delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'art. **59, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021.**
- Con il Decreto prot. 25896 del 17-08-2021 (già all. 9), a firma del DIRIGENTE Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma, sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola di I e II grado e personale educativo, valevoli per l' a.s. 2021/2022 e, come in precedenza evidenziato, il nominativo della ricorrente è riportato nell'elenco e la stessa risulta correttamente inserita nella **graduatorie GPS, in I Fascia, elenchi aggiuntivi, a pieno titolo, quale aspirante ad un contratto a tempo determinato** per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, per l'a.s. 2021/2022, **alla posizione n. 07.**
- In ragione di ciò, ha certamente diritto all'**unica** proposta contingentata di contratto **a tempo determinato finalizzato al ruolo di cui all'articolo 59, comma 4, del de-**

creto-legge n. 73 del 2021, a.s. 2021/2022, rispetto ai n. 06 docenti che la precedono, in quanto:

A) i docenti di cui alle posizioni n. 01 e n.06 della graduatoria di che trattasi, sono stati destinatari di proposta di immissione in ruolo con decorrenza giuridica 01/09/2020 ed economica 01/09/2021, classe concorso BB02, quali vincitori a pieno titolo di concorso straordinario, ambito Roma, di cui all'elenco allegato **al Decreto n. 796 del 05/08/2021 USR Lazio**; (all. 16)

B) i docenti di cui alle posizioni nn. 02-03-04-05, invece, risultano esclusi dalla GPS I^ fascia, secondo quanto disposto con Decreto n. 26790 del 30-08-2021, a firma del DIRIGENTE, Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma, di predisposizione elenco **esclusione e/o declassamento docenti scuola secondaria di I e II grado**, quali aspiranti iscritti negli elenchi GPS (I e II fascia), per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, valevoli per l'a.s. 2021/2022. (all. 17)

C) La docente, precedentemente destinataria dell'unica di proposta di contratto finalizzata al ruolo ex art. 59 DL 73/2021, nell'ambito Roma, classe BB02, è stata successivamente "espunta" dalla proposta di assunzione con Decreto n. 1074 del 01-09-2021, a firma del IL DIRETTORE GENERALE Rocco Pinneri, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV; (all. 18)

- Un provvedimento cautelare, teso all'inserimento nell'**Elenco 1 dei docenti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106**, in allegato al Decreto n. 897 del 28/08/2021 a firma del DIRETTORE GENERALE Rocco Pinneri, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, per l'a.s. 2021/2022, tutelerebbe e garantirebbe il diritto della ricorrente quanto meno ad assumere un incarico di docenza a tempo determinato, finalizzato al ruolo e quindi alla auspicabile successiva assunzione a tempo indeterminato, all'esito dell'annualità di formazione e prova, oltre che al superamento della prevista prova disciplinare, come richiesto **dall'art. 59, co. 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73**.

- Per completezza espositiva, la ricorrente si è prontamente e compiutamente attivata, tenendo di prendere contatti con le Amministrazioni resistenti attraverso l'invio

una richiesta di riesame in autotutela dei provvedimenti opposti e delle determinazioni con questi assunte. (all.19)

- Ad oggi non ha ricevuto alcun concreto riscontro, rendendo necessaria la proposizione della presente azione giudiziaria, dovuta anche al silenzio immotivatamente serbato dall'Amministrazione resistente.

oooOooo

Già dallo svolgimento di tali brevi considerazioni in fatto, emerge l'illegittimità dei provvedimenti odiernamente impugnati, i quali appaio altresì manifestamente pregiudizievole delle prerogative dell'odierna parte ricorrente per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. 60/2020 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 51/2021 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59, COMMA 4, DEL D.L. 73/2021.

Come anticipato in fatto, l'Amministrazione resistente ha sostanzialmente escluso la ricorrente dalla procedura di reclutamento dopo che la stessa è risultata inserita a pieno titolo negli elenchi aggiuntivi delle GPS.

La ricorrente ha dimostrato la sussistenza dei requisiti previsti per l'inserimento NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI I FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE, classe concorso BB02, AMBITO TERRITORIALE ROMA, riservato agli aspiranti che hanno conseguito l'abilitazione e/o il titolo di specializzazione sul sostegno e/o il titolo di specializzazione per i metodi differenziati.

La mancata proposta di assunzione ha come conseguenza, in punto di diritto, la violazione e/o la falsa applicazione della disciplina di cui al D.M. 51 del 03/03/2021 e delle finalità che con tale decreto si intendono realizzare e assicurare.

Come sopra meglio esposto in fatto, la ricorrente ha dimostrato inoltre di essere in possesso dei requisiti previsti l'inserimento nelle **GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO DI SUPPLENZA (GPS)** AA.SS. 2020/21 e 2021/22, seconda fascia, classe concorso BB02, AMBITO TERRITORIALE ROMA, riservato agli aspiranti che intendono partecipare alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

La mancata proposta di assunzione ha come conseguenza, in punto di diritto, la violazione e/o la falsa applicazione della disciplina di cui all' O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 e delle finalità che con tale atto si intendono realizzare e assicurare.

Ed ancora, come più chiaramente esposto nella parte in fatto del presente ricorso, la ricorrente soddisfa anche i requisiti per l'inserimento nell'**elenco dei docenti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato finalizzata al ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in allegato al Decreto n. 897 del 28/08/2021 a firma del DIRETTORE GENERALE Rocco Pinneri, dell'Ufficio Scolastico Regionale Per Il Lazio, DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV** nel quale non risulta validamente inserita.

La mancata proposta di assunzione ha come conseguenza, in punto di diritto, la violazione e/o la falsa applicazione della disciplina di cui all'art. 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e delle finalità che con tale decreto si intendono realizzare e assicurare.

Ebbene, gli atti impugnati sono quindi da ritenersi illegittimi per violazione di legge e debbono conseguentemente essere annullati e/o riformati.

II. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DELL'AGERE AMMINISTRATIVO.

Gli atti impugnati, tuttavia, sono illegittimi anche sotto altri aspetti.

A seguito dell'inserimento della ricorrente nelle graduatorie di interesse, l'esclusione, di fatto, da ogni proposta di assunzione, in assenza di qualsivoglia formale e motivato provvedimento di esclusione e/o declassamento a carico della medesima aspirante, rendono i provvedimenti impugnati altamente censurabili in quanto affetti da illogicità manifesta e disparità di trattamento e, pertanto, debbono ritenersi manifestamente ingiusti.

Ma tutto ciò realizza inequivocabilmente una ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati che, ugualmente inseriti negli elenchi aggiuntivi delle GPS, alla pari della ricorrente, stanno avendo la possibilità di ricevere conferimento di incarico a tempo determinato, ma altresì di partecipare alla procedura straordinaria di assunzione a ruolo indetta ai sensi dell'art. 59 del D.L. 73/2021, al contrario della ricorrente, inspiegabilmente esclusa da ogni opportunità di assunzione.

Inoltre l'agere amministrativo sotteso agli atti impugnati è illegittimo anche per la sua contraddittorietà in quanto, pur non contestando formalmente la sussistenza dei requisiti per l'assunzione, in quanto validamente inserita a pieno titolo negli elenchi aggiuntivi delle GPS, vengono successivamente assunti provvedimenti contraddittori e contrastanti con il dovere dell'Amministrazione resistente di procedere all'assunzione della ricorrente.

Il tutto in totale assenza di un esplicito provvedimento, formalmente assunto, che motivi l'insussistenza del preteso diritto che la ricorrente intende azionare e tutelare con la proposizione del presente giudizio.

Anche per tale motivo, gli atti impugnati sono quindi da ritenersi illegittimi e debbono conseguentemente essere annullati e/o riformati.

IN VIA ISTRUTTORIA

Stante l'impossibilità di conoscere l'identità e/o l'indirizzo di residenza dei controinteressati indicati in ricorso, o, in alternativa dei diversi docenti ritenuti portatori di un interesse contrastante con quello di parte ricorrente, si ritiene necessario che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo, al fine di instaurare il regolare contraddittorio, disponga che l'Amministrazione resistente fornisca i dati identificativi del/i controinteressato/i.

Ovvero, autorizzare questa parte ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il successivo ricorso a mezzo pubblici proclami ex artt. 41e 52 c.p.a.

ISTANZA CAUTELARE

(FUMUS BONI IURIS)

Per i motivi sopra esposti e documentati, le illegittimità compiute dall'Amministrazione resistente sono evidenti e tali e da legittimare l'istanza di emissione di un Decreto Presidenziale di estrema urgenza ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

L'estrema urgenza (*periculum in mora*), tuttavia, sorge sulla base di quanto previsto dalla Nota del Ministero dell'Istruzione n. 25089 del 06.08.2021, ai sensi della quale gli ambiti territoriali, dopo aver concluso le procedure di cui all'art. 59 del D.L. 73/2021, dovranno provvedere ad effettuare i conferimenti delle supplenze **entro e non oltre il 31 agosto**. (All.20)

Evidentemente, dunque, ove l'Ill.mo Presidente dovesse negare la tutela cautelare di estrema urgenza richiesta con la presente istanza, la parte ricorrente non potrà con-

seguire conferimenti di incarico a tempo determinato, nè la tanto ambita assunzione in ruolo.

(PERICULUM IN MORA)

Stante quanto sinora esposto, sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di legge richiesti per l'adozione di un provvedimento cautelare, anche di natura monocratica, idoneo a tutelare e garantire a parte ricorrente il diritto di ottenere il conferimento di incarico di assunzione a tempo determinato - stante il regolare e incontestato inserimento della medesima nelle **graduatorie GPS, in I Fascia, elenchi aggiuntivi, a pieno titolo, quale aspirante ad un contratto a tempo determinato** per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, per l'a.s. 2021/2022, alla posizione n. 07.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa* se si considera che ad oggi **la ricorrente è già stata privata del diritto a ricevere una proposta di assunzione e le procedura di reclutamento del personale docente si avviano ormai alla conclusione per l'a.s. 2021/2022, conseguentemente, potrebbe risultare pregiudicato il diritto alla cattedra.**

A ciò si aggiunga, quale ulteriore effetto pregiudizievole, che già dal 01/09/2021 la ricorrente si trova in stato di disoccupazione, eventualità che contrasta con le stesse finalità per cui sono state indette le procedura straordinaria di assunzione in questione, ovvero creare una maggiore occupazione e porre rimedio al problema del precariato nella scuola.

All'estrema gravità ed urgenza di questo pregiudizio attuale e concreto e alla sua irreversibilità, può avviarsi ordinando all'Amministrazione resistente l'immediato **inserimento della ricorrente nell'elenco dei destinatari di proposta di contratto a tempo determinato, per l'a.s. 2021/2022, per la classe di concorso BB02, in ragione della graduatoria, fascia e preferenze di sede di lavoro espresse, ambito territoriale Roma, di cui all'impugnato Decreto n. 27675 del 06-09-2021, a firma del DIRIGENTE Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma, nel quale, ingiustamente, non risulta inserita ovvero, in via meramente alterantiva e sussidiaria, nell'elenco dei docenti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato finalizzata al ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in allegato all'impugnato Decreto n. 897 del 28/08/2021 a firma del DIRETTORE GENERALE Rocco Pinneri, dell'Ufficio Scolastico Regionale Per Il Lazio, DIREZIO-**

NE GENERALE – UFFICIO IV nel quale, ingiustamente, non risulta inserita, al fine di partecipare alle procedure di assunzione, la cui conclusione era già fissata entro e non oltre il 31 agosto 2021.

Durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare collegiale, sussistendo ragioni di estrema gravità e urgenza, si chiede l'adozione della misura interinale cautelare e provvisoria che permetta all'odierna parte ricorrente di partecipare alle procedure assunzionali riservate ai docenti validamente inseriti nelle **graduatorie GPS, in I Fascia, a pieno titolo, quale aspirante ad un contratto a tempo determinato** per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, per l'a.s. 2021/2022, alla posizione n. 07.

L'estrema gravità ed urgenza è, invero, giustificata dalla circostanza secondo la quale, in assenza di un'adeguata tutela cautelare, parte ricorrente rischia di non potere ricevere alcun conferimento di incarico né ai fini della procedura straordinaria di assunzione di cui all'art. 59 del D.L. 73/2021, né ai fini dei conferimenti di supplenze annuali da elenchi GPS.

Tali conferimenti, ai sensi dell'Avviso 25089 del 2021 del Ministero dell'Istruzione, dovevano avvenire già entro e non oltre il 31 agosto 2021.(già all.20)

Pertanto, ove l'Ill.mo Presidente non dovesse concedere la tutela cautelare richiesta, consistente **nell'Ordine impartito all'Amministrazione resistente di procedere all'immediato inserimento della ricorrente - stante il regolare e incontestato inserimento della medesima nelle graduatorie GPS, in I Fascia, elenchi aggiuntivi, a pieno titolo, quale aspirante ad un contratto a tempo determinato per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, per l'a.s. 2021/2022, alla posizione n. 07 - nell'elenco dei destinatari di proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, per l'a.s. 2021/2022 di cui all'impugnato Decreto n. 27675 del 06-09-2021, a firma del DIRIGENTE Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma**, nel quale, ingiustamente, non risulta inserita, ovvero, in via meramente alterantiva e sussidiaria, **nell'elenco dei docenti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato finalizzata al ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in allegato all'impugnato Decreto n. 897 del 28/08/2021 a firma del DIRETTORE GENERALE Rocco Pinneri, dell'Ufficio Scolastico Regionale Per Il Lazio, DIREZIONE GENERA-**

LE – UFFICIO IV , Ambito territoriale di Roma, nel quale, ingiustamente, non risulta inserita, al fine di partecipare alle procedure di assunzione **in tempo per la ricezione di un conferimento di incarico, che doveva già avvenire entro il 31 agosto, quest'ultima rischia di non potere ottenere né incarichi di docenza annuali né la tanto ambita assunzione in ruolo.**

Ove Codesto Ecc.mo Presidente non dovesse emettere ora per allora la richiesta misura cautelare monocratica, parte ricorrente subirebbe un danno grave e irreparabile, consistente, per l'appunto, nell'impossibilità di ottenere un conferimento di incarico a tempo determinato o determinato finalizzato al ruolo.

Ed infatti, dall'illegitima e immotivata estromissione dalle procedure di reclutamento derivano alla ricorrente notevoli conseguenze in termini di vita professionale e personale.

Ora, appare evidente che il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità ha natura primaria ed è costituzionalmente garantito e non può essere condizionato alle illegittimità dell'*agere* amministrativo; pertanto la sua lesione costituisce, in sé, un danno. La vasta gamma di interessi, dei quali è portatore il lavoratore, è protetta anche per la sfera esterna al datore di lavoro; sono protetti non solo interessi di natura economico-professionale, ma altresì quelli personali, familiari e sociali.

La dignità del lavoratore, infatti, è intesa sia in senso assoluto, che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro "dipendente".

Nel caso in esame, la ricorrente ha assunto negli ultimi anni incarichi di docenza, seppure come precaria.

Ha quindi conseguito una minima autonomia reddituale, in ragione della quale, insieme al proprio marito, hanno acquistato una modesta abitazione, grazie alla concessione di un mutuo che stanno faticosamente rimborsando con i loro redditi da lavoro.

Si producono a riguardo, le quietanze delle rate di mutuo e la certificazione dei redditi congiunta.(all.21)

Inoltre, la ricorrente, insieme al proprio marito, stanno affrontando da tempo il percorso per ottenere l'adozione di uno o due bambini, sostenendo spese ingentissime.(all.22)

Per essere inseriti negli elenchi di taluni paesi esteri attivi in ambito dell'adozione internazionale, costituisce titolo di precedenza, tra le altre, la possidenza di una soglia

di reddito annuo anche pari 50 mila euro che aumenta in ragione del numero dei minori.

Dall'allegata certificazione dei redditi, presentata congiuntamente dai coniugi, il tetto minimo reddituale è appena garantito, grazie alla retribuzione percepita dalla ricorrente per gli incarichi di docente che le vengono annualmente assegnati.

In assenza di tale fonte di reddito, come potrebbe avvenire per quest'anno, verrebbero meno anche i presupposti economici per realizzare il loro desiderio di prendere uno o due bambini in adozione.

I precetti costituzionali (artt. 1, 2, 35 e ss. Costituzione) riconoscono al lavoratore una specifica dignità e un diritto inviolabile all'affermazione, mediante il lavoro, della propria personalità e individualità; ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave e irreparabile.

Nella fattispecie di cui è causa è evidente il danno che ha subito parte ricorrente, la quale si è vista privata di una opportunità lavorativa unica ed irripetibile, consistente nella possibilità di partecipare alle procedure di assunzione indette in virtù del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 59 del D.L. 73/2021 e rischia di perdere la possibilità di ricevere conferimenti di incarico di insegnamento a tempo sia determinato che determinato finalizzato al ruolo.

I tempi fisiologicamente lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma rischierebbero di pregiudicare definitivamente il diritto della parte ricorrente, che potrebbe non trovare ristoro in sede di merito.

È il caso di ricordare che lo strumento cautelare è volto a impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal comportamento lesivo dell'Amministrazione resistente, durante il tempo necessario per la definizione del giudizio.

Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non tanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa ha la funzione di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale (cd. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile dal combinato disposto tra l'art. 24 e 113 della Costituzione, nonché del principio del giusto processo di cui agli art. 111, comma 6, della Costituzione e 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e del cittadino (CEDU), firmata a Roma nel 1950 e ratificata dall'Italia con la Legge del 4 agosto 1955, n. 848.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti di legge (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) necessari per la concessione del provvedimento cautelare, anche monocratico, atteso il grave e irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora codesto Ill.mo Presidente e l'Ecc.mo Tribunale adito non adottino i provvedimenti cautelari di estrema d'urgenza richiesti.

oooOooo

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto Avv. Francesco Carchedi, nell'interesse e per conto della ricorrente, rivolge formale

ISTANZA A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO

ROMA

ai sensi dell'art. 56 c.p.a., affinché, con Decreto Presidenziale *inaudita altera parte*, Voglia ordinare all'Amministrazione resistente l'immediato inserimento della ricorrente - in quanto già inserita nelle **graduatorie GPS, elenchi aggiuntivi, in I Fascia, a pieno titolo, quale aspirante ad un contratto a tempo determinato** per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, per l'a.s. 2021/2022, alla posizione n. 07- nell'elenco dei destinatari di proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, per l'a.s. 2021/2022 di cui all'impugnato Decreto n. 27675 del 06-09-2021, a firma del DIRIGENTE Dott.ssa Giulia VINCI-GUERRA, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma, nel quale, ingiustamente, non risulta inserita ovvero, in via meramente alterantiva e sussidiaria, nell'**elenco dei docenti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato finalizzata al ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in allegato all'impugnato** Decreto n. 897 del 28/08/2021 a firma del DIRETTORE GENERALE Rocco Pinneri, dell'Ufficio Scolastico Regionale Per Il Lazio, DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV, nel quale, ingiustamente, non risulta inserita, ovvero altro che verrà ritenuto idoneo a consentire la partecipazione alle procedure di assunzione per cui è causa, la cui conclusione era già fissata entro e non oltre il 31 agosto 2021.

In via cautelare, gradata, ove non si ritenesse necessario procedere ai sensi dell'art. 56 c.p.a., si chiede di volere concedere il provvedimento cautelare invocato ovvero

altro che verrà ritenuto di giustizia, all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., di cui si chiede la fissazione.

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia **S.E. il Presidente e l'Ill.mo Tribunale adito**, per quanto di competenza, *contrariis reiectis*, accogliere il presente ricorso in ogni sua parte, unitamente alla contestuale istanza di concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. stante i presupposti di estrema gravità e urgenza di cui si è dato conto, con conseguente annullamento *in parte qua* degli atti indicati in epigrafe, ordinando all'Amministrazione resistente l'immediato inserimento della ricorrente - stante il regolare e incontestato inserimento della medesima nelle **graduatorie GPS, in I Fascia, elenchi aggiuntivi, a pieno titolo, quale aspirante ad un contratto a tempo determinato** per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, per l'a.s. 2021/2022, alla posizione n. 07 - nell'elenco dei destinatari di proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, per l'a.s. 2021/2022 di cui all'impugnato Decreto n. 27675 del 06-09-2021, a firma del DIRIGENTE Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma, nel quale, ingiustamente, non risulta inserita, e di procedere conseguentemente alla relativa assunzione ovvero, in via meramente alternativa e sussidiaria, nell'**elenco dei docenti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106**, in allegato all'impugnato Decreto n. 897 del 28/08/2021 a firma del DIRETTORE GENERALE Rocco Pinneri, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV, Ambito territoriale di Roma, nel quale, ingiustamente, non risulta inserita, e di procedere conseguentemente alla relativa assunzione.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Si producono i documenti di cui in via narrativa.

Con ogni riserva di legge.

Si dichiara che il presente ricorso ha ad oggetto rapporti di pubblico impiego e, pertanto, il C.U. ordinario, dovuto e versato, ridotta della metà, è pari ad euro 325,00.

Roma, 11 settembre 2021.

Avv. Francesco Carchedi

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Si notifichi URGENTE a:

- **Ministero dell'Istruzione** (80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, CAP 00153, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12,

- **Ministero dell'Università e della Ricerca** (96446770586), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, CAP 00153, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12,

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma, c.f. 97248840585, PEC: *drla@postacert.istruzione.it*, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12,

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI ROMA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Frangipane, 41 - 00184 Roma, Prappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12,

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IV, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Frangipane, 41 - 00184 Roma, PEC: *drla@postacert.istruzione.it*, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12,

- BLOUNT SUSAN, in quanto inserita **negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali Scolastiche (GPS), I FASCIA (posizione 10)**, residente in Roma, Via Etna n. 7, int. 8 (CAP 00141),

- HADDAD NICHOLAS CHARLES, in quanto inserito **negli elenchi delle Graduatorie Provinciali Scolastiche (GPS), II FASCIA (posizione 23)**, residente in Roma, Piazza Ragusa n. 47 scala unica, int.25 (CAP 00182),